

## ULTERIORE VITTORIA PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI, CONDANNA DI UN MEDICO VETERINARIO A.S.L. A DUE MESI DI RECLUSIONE PER SOPPRESSIONE IMMOTIVATA DI NOVE CUCCIOLI

## A cura della Dott.ssa Carla Campanaro Assistente Ufficio Legale LAV

## IL COMUNICATO STAMPA DELLA LAV

UCCISIONE DI NOVE CANI RANDAGI SENZA NECESSITA'. TRIBUNALE DE L'AQUILA CONDANNA AL CARCERE DUE VETERINARI ASL. LAV, PARTE CIVILE, ESULTA: RICONOSCIUTO IL DANNO AGLI ANIMALI E QUELLO MORALE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.

"Un precedente importante ottenuto grazie alla legge 189 contro il maltrattamento degli animali, ancora più importante perché ad essere stati condannati come mandante ed esecutore sono stati due veterinari pubblici di cui uno dirigente Asl, area che non rappresenta una zona franca per la validità della normativa".

E' il commento della LAV, riconosciuta parte civile nel procedimento grazie all'azione del proprio Coordinamento Regionale in collaborazione con il settore Sos maltrattamenti e l'Ufficio legale, alla odierna sentenza con la quale il Tribunale dell'Aquila ha applicato l'articolo 544 bis del Codice penale "uccisione senza necessità", due mesi di reclusione, contro il mandante e l'esecutore dell'uccisione di nove cuccioli di cani randagi trovati da un signore nel suo giardino nell'ottobre 2004.

I veterinari avevano ammesso che per presunti motivi di "ordine pubblico" avevano proceduto alla soppressione di cani di proprietà giustificati da un articolo della legge regionale abruzzese, del tutto superata dalla riforma del Codice penale a tutela degli animali in vigore dall'agosto del 2004 e che andrebbe comunque cambiata.

Con questa sentenza si chiarisce che le uniche motivazioni valide legalmente per la soppressione di cani o gatti sono, in maniera eutanasica, la certificata incurabilità o la comprovata pericolosità.

La LAV, alla quale è stato riconosciuto dal Tribunale un simbolico danno morale, annuncia che chiederà al Direttore Generale della Asl di prendere i conseguenti opportuni provvedimenti oltre che di rafforzare le iniziative di prevenzione del randagismo, mentre all'Ordine dei Medici Veterinari chiederà la sospensione dei due iscritti dall'albo e quindi l'impossibilità a esercitare la professione, per la chiara violazione del Codice Deontologico della professione secondo il quale l'iscritto deve operare "alla promozione del rispetto degli animali ed al loro benessere in quanto esseri senzienti". Principio-base che i due veterinari aquilani hanno non solo ignorato ma calpestato.

29.3.2007 Ufficio Legale



## Il commento

Un Dirigente Veterinario ed un altro funzionario A.s.l, il primo in qualità di ideatore ed il secondo quale esecutore materiale, sono stati condannati ex art 544 bis c.p. 'uccisione di animali', per aver soppresso immotivatamente una intera cucciolata randagia, curata da alcuni volontari che hanno subito provveduto a denunciarne il fatto all'autorità giudiziaria.

Questo processo, ha visto un particolare impegno del nostro ufficio legale della Lav (diretto dal Dott. Maurizio Santoloci) con la costituzione di parte civile che ha supportato alacremente l'attività accusatoria del p.m.; ed è un caso giuridico davvero significativo in quanto inerente le attività di controllo e prevenzione in materia di randagismo da parte dei medici veterinari A.s.l. e le loro conseguenti responsabilità in caso di violazione della normativa a tutela degli animali d'affezione, legge quadro 281 del 91 e relativa legge regionale di recepimento, con inevitabili ripercussioni in sede penale per tali condotte.

Occorre premettere che in questi casi non è in alcun modo invocabile l'ignoranza della legge penale ex art 5 c.p., alla luce dell'orientamento costituzionale, in quanto trattasi di soggetti professionalmente inseriti nel campo di attività collegato alla materia disciplinata dalla legge integratrice del precetto penale, che non si uniformano alle regole del settore, facilmente conoscibili in ragione dell'attività professionale svolta (Cass Sez III sent 22813/04,ud 15/04/04-rv229228). Nel caso in oggetto un Dirigente Veterinario A.S.l. in qualità di Pubblico Ufficiale nell'esercizio dei suoi poteri, operando nel settore del randagismo, e più in generale nel settore veterinario, in antitesi alla legge quadro a tutela degli animali d'affezione e conseguentemente la legge penale a tutela degli animali, così come introdotta dalla legge n. 189 del 2004, sopprimendo indiscriminatamente cani randagi o padronali, per cui è inoltre rilevabile l'aggravante di cui all'art 61 n 9 c.p. 'per aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione'.

E' importante considerare a tal fine che la normativa sulla tutela degli animali d'affezione, legge quadro 281 del 1991, stabilisce all'art 2 il 'trattamento dei cani' per cui 'I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture, non possono essere soppressi', da cui si ricava che tutti i cani, randagi o padronali, sono oggetto di tale previsione, mentre al punto 6 dello stesso articolo è previsto che 'I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'.

Si evince espressamente come, in base a tale normativa, gli unici motivi per cui possa essere disposta la soppressione di un cane da parte di un veterinario è la malattia grave o la comprovata pericolosità, che scriminano così l'uccisione di animale ai sensi dell'art 544 bis c.p., in quanto in tali ipotesi viene a mancare il requisito d'illiceità speciale della mancanza di necessità, codificata dalla legge 281 del 91 nei due elementi di grave malattia o comprovata pericolosità.

Inoltre, più in generale, appare proficuo ricordare che la 'necessità' così come è interpretata dai giudici di legittimità, in senso molto più ampio rispetto a quello previsto dall'art 54 Cod. Pen., comprende ogni altra situazione in cui l'uccisione non sia in altro modo evitabile, perché dettata dall'esigenza di evitare un pericolo imminente o impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona e ai beni propri altrui, ritenendo la giurisprudenza che solo in tali casi il 544 bis cod .pen. non trovi applicazione (ex multis Cass Sez III 2110/02).



Il fatto che i cuccioli, in quanto tali ovviamente di per sè non pericolosi, ed inoltre per espressa ammissione del medico veterinario in ottimo stato di salute, siano stati soppressi per ordine del Dirigente Veterinario A.sl., non ha lasciato dubbi all'autorità giudiziaria sull'integrazione della fattispecie di cui all'art 544 bis c.p., per uccisione, appunto, senza necessità.

Ma anche a voler considerare una qualche valutazione, di abbattere la cucciolata per determinati motivi ritenuti rilevanti, ecco che in base alla qualifica di medico veterinario viene ad integrarsi comunque il secondo requisito d'illiceità speciale proprio dell'art 544 bis c.p., alternativo alla mancanza di necessità, ovvero la sussistenza di crudeltà. Infatti, analizzando la modalità di uccisione effettuata, mediante siringa di tanax senza previa anestesia, si veda come, in base alla concorde letteratura scientifica veterinaria, in caso di animali in ottimo stato di salute in assenza di profonda preventiva anestesia, la somministrazione del Tanax comporti gravi dolori e strazio per gli animali e dunque un'uccisione alquanto cruenta, di cui ovviamente un soggetto particolarmente qualificato quale è il medico veterinario non può non essere a conoscenza.

Occorre in ultimo rilevare che, anche da un punto di vista disciplinare, tali condotte sono certamente rilevanti in quanto il nuovo Codice dei Medici Veterinari Italiani, presentato agli Ordini provinciali dalla FNOVI, ha rinnovato ed aggiornato l'etica professionale del Medico Veterinario italiano, partendo da una nuova definizione dell'animale, destinario privilegiato delle attività cliniche. Il nuovo approccio deontologico così espresso richiama il concetto di animale inteso come "essere senziente" contenuto nella Costituzione Europea firmata dall'Italia, in base al quale l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti"(articolo III-121 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa).

Secondo il nuovo codice deontologico, i medici veterinari italiani dedicano la loro opera, oltre che alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente in cui vivono gli animali, alla prevenzione, alla diagnosi e cura delle malattie degli animali ed alla promozione del loro rispetto e benessere in quanto esseri senzienti, per cui è evidente che le condotte precedentemente analizzate ne costituiscono una chiara violazione.

Carla Campanaro

Pubblicato il 3 aprile 2007